Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione nel caso 1151/2008/(DK)ANA - Obiettività e pluralismo nell'elaborazione delle politiche della Commissione nel campo dei biocarburanti

Decisione
Caso 1151/2008/(DK)ANA - **Aperto(a) il** 26/06/2008 - **Raccomandazione su** 08/10/2012 - **Decisione del** 09/07/2013

La piattaforma tecnologica europea sui biocarburanti (in prosieguo "la piattaforma") è un organismo indipendente della Commissione, con la quale ha tuttavia uno stretto rapporto. La piattaforma contribuisce direttamente alla politica della Commissione in materia di ricerca sui biocarburanti e indirettamente alla politica energetica generale della Commissione.

Una ONG riteneva che la Commissione non avesse preso in considerazione in misura sufficiente questioni di interesse pubblico nel campo dei biocarburanti e presentava quindi denuncia al Mediatore europeo.

La principale asserzione presa in esame dal Mediatore era che la Commissione non avesse risposto in maniera adeguata ai timori espressi dal denunciante riguardo all'equilibrio nella rappresentanza delle parti interessate in termini di composizione della piattaforma.

Nella sua valutazione preliminare, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione, pur avendo fornito chiarimenti riguardo al funzionamento della piattaforma nel contesto della propria politica in materia di ricerca sui biocarburanti e delle proprie politiche in generale, non avesse risposto in maniera adeguata a tutti i timori espressi dal denunciante. Il Mediatore ha proposto una soluzione amichevole suggerendo alla Commissione di considerare la possibilità di specificare se esistono meccanismi per (i) garantire che le raccomandazioni della piattaforma siano obiettive, (ii) assicurare che si presti attenzione alle questioni di interesse pubblico e (iii) accertare in quale misura la Commissione prenda in considerazione i contributi esterni.

Nell'analizzare la risposta della Commissione alla sua proposta, il Mediatore ha riconosciuto le

iniziative intraprese dalla Commissione riguardo sia all'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma sia alla parità di opportunità per le parti interessate. Il Mediatore ha tuttavia individuato alcune carenze e pertanto ha formulato progetti di raccomandazioni che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione attuando (i) le iniziative necessarie per migliorare l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma nel campo della politica in materia di ricerca sui biocarburanti e (ii) adottando ulteriori misure per garantire di ricevere contributi obiettivi e pluralistici riguardo alle iniziative politiche nel campo dell'energia rinnovabile.

Nonostante avesse delle obiezioni riguardo ai casi di cattiva amministrazione riscontrati dal Mediatore, la Commissione ha illustrato le iniziative intraprese per attuare i progetti di raccomandazioni del Mediatore.

Il Mediatore riteneva che, sebbene fossero generiche, tali iniziative costituissero un passo nella giusta direzione e confidava che gli impegni della Commissione si sarebbero tradotti in azioni e prassi concrete nell'ambito dell'attuazione del programma Orizzonte 2020.

Alla luce di tali considerazioni, il Mediatore non riteneva giustificate ulteriori indagini in relazione alla denuncia.

Il contesto della denuncia

1. La denuncia riguarda l'elaborazione delle politiche della Commissione europea nel settore dei biocarburanti. È stato presentato da un'organizzazione della società civile con sede a Bruxelles [1] che sostiene che la Commissione non ha garantito che l'interesse pubblico sia sufficientemente preso in considerazione nella sua politica in materia di biocarburanti.

2. Nell'ultimo decennio, la promozione dei biocarburanti è stata integrata nella politica dell'Unione europea in materia di energie rinnovabili [2] . L'UE ha incluso anche i biocarburanti come tema di ricerca energetica nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico ("7º PQ") [3] . Nel 2005 il *Consiglio consultivo per la ricerca sui biocarburanti* (BIOFRAC), un gruppo di esperti dell'industria e della ricerca, ha elaborato una relazione intitolata " *Una visione per i biocarburanti fino al 2030 e oltre* " [4] ("relazione sulla visione 2030"). In tale relazione, il BIOFRAC ha esaminato l'uso dei biocarburanti e ha presentato proposte per un programma di ricerca. Una proposta era quella di creare una " *piattaforma tecnologica europea* per i biocarburanti" [5] (la "piattaforma") per attuare l'agenda di ricerca.

3. A titolo di contesto, il termine Piattaforma tecnologica europea ("PET"), coniato per la prima volta nel 2002, si riferisce a strutture che riuniscono gli attori al fine di promuovere determinati settori della ricerca [6] . Tali piattaforme, compresa la piattaforma in questione, non fanno parte della struttura istituzionale della Commissione, ma la Commissione può finanziarle e guidarle e utilizzarne i risultati per l'elaborazione delle politiche. L'obiettivo principale delle PTE è aumentare la competitività dell'industria nell'UE.

4. L'obiettivo principale della piattaforma è attuare le principali proposte delineate nella relazione di visione 2030. La composizione della piattaforma è complessa, coinvolgendo una serie di gruppi di lavoro per diversi campi di ricerca [7] . È assistita da un segretariato ed è parzialmente finanziata dal 7º PQ.

5. Il denunciante ha contattato la Commissione per ottenere ulteriori informazioni sulla piattaforma. A tal fine, nella sua e-mail del 20 aprile 2007, ha chiesto informazioni sul contesto di coloro che hanno presentato domanda di adesione al comitato direttivo della piattaforma. Nella sua risposta del 25 aprile 2007, la Commissione ha dichiarato che, pur essendo disposta a fornire le informazioni richieste, non era in grado di farlo in quella fase e ha chiesto al denunciante di essere paziente. Nella sua e-mail di follow-up del 2 maggio 2007, la Commissione ha informato il denunciante che, una volta completate, le informazioni richieste sarebbero state pubblicate sul sito web della piattaforma. Nei mesi successivi il denunciante ha inviato quattro solleciti senza ricevere risposta.

6. Parallelamente, con lettera del 1º giugno 2007 e indirizzata al sig. Potočnik, che all'epoca era il commissario responsabile per la scienza e la ricerca, il denunciante ha espresso la propria preoccupazione per l'influenza della piattaforma sulla politica della Commissione in materia di biocarburanti. Tale preoccupazione deriva dall'opinione del denunciante secondo cui, nel suo lavoro, la piattaforma non tiene sufficientemente conto degli interessi pubblici diversi dalla competitività. Il denunciante ha sottolineato che "[una] *parte della produzione della relazione"Biofuels nell'Unione europea. Una visione per il 2030 e oltre", il BIOFRAC è stato inoltre invitato a preparare il terreno per l'agenda strategica di ricerca e a fornire un contributo considerevole al Settimo programma quadro (7º PQ)* ". Il denunciante ha ritenuto che la Commissione non avrebbe dovuto consentire che BIOFRAC e la piattaforma fossero interamente dominati da interessi commerciali, come quelli delle industrie automobilistiche e petrolifere, mentre era rappresentata " *non un'unica organizzazione della società civile di interesse pubblico* ". A suo avviso, ciò era in contrasto con la " *democrazia e l'equità nel processo di elaborazione delle politiche pubbliche* " e ha comportato l' *emergere di "consulenze unilaterali"* da parte di questi organismi.

7. Nella sua risposta del 27 giugno 2007, il commissario ha riconosciuto le preoccupazioni del denunciante circa il ruolo dell'industria nella politica dell'UE in materia di biocarburanti e le possibili implicazioni che ciò potrebbe avere per lo sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, tuttavia, il Commissario ha affermato che "l'impegno *attivo dell'industria nelle politiche europee di ricerca e nell'attuazione dei programmi di ricerca europei è la logica conseguenza degli obiettivi di ricerca e sviluppo tecnologico a livello comunitario stabiliti dal trattato: la Comunità ha l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria e di incoraggiarla a diventare più competitiva a livello internazionale* ". Il commissario ha poi spiegato il ruolo delle PTE nel conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, integrando meglio le esigenze dell'industria nelle priorità di ricerca dell'UE e riunendo le parti interessate per definire un'agenda strategica di ricerca (SRA) e suggerire possibili orientamenti per la sua attuazione. Per questo motivo, vi è un " *centro industriale deliberato delle piattaforme tecnologiche* ", che si riflette in BIOFRAC e nella composizione della piattaforma. Il

commissario ha osservato che la composizione della piattaforma può evolversi al fine di adattarsi alle mutevoli esigenze; che la piattaforma è un forum aperto e trasparente; e che tutte le parti interessate possano contribuire alle sue discussioni e ai suoi risultati, principalmente attraverso il sito web e l'Assemblea generale annuale. Inoltre, il commissario ha sottolineato che la piattaforma sta sviluppando l'SRA che dovrebbe passare attraverso una consultazione pubblica prima di essere presentata alla prima assemblea generale e ha incoraggiato il denunciante a " *contribuire a questa consultazione pubblica e a prendere in considerazione la possibilità di presentare domanda di adesione al gruppo delle parti interessate* ".

8. Il Commissario ha inoltre illustrato il processo decisionale della Commissione in materia di biocarburanti. Ha informato il denunciante che la piattaforma è un'iniziativa importante in questo contesto, ma " *non l'unica fonte di contributo delle parti interessate al processo decisionale [* della Commissione]" e ha preso atto degli esempi di " *contributo... ricevuto attraverso consultazioni pubbliche, ad esempio sul piano d'azione per la biomassa, sulla revisione della direttiva sui biocarburanti, sulle questioni relative ai biocarburanti nella nuova legislazione sulla promozione delle energie rinnovabili e sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche* ". Nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'UE, la Commissione si avvale di una varietà di fonti, di cui la piattaforma è solo una. Previa consultazione di diversi gruppi consultivi, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di programma quadro.

9. Il Commissario ha poi affermato che lo sviluppo dei biocarburanti deve avvenire in un contesto di sostenibilità. Consapevole della necessità di promuovere i biocarburanti più efficienti e rispettosi dell'ambiente, la Commissione dà priorità alla ricerca sui biocarburanti di seconda generazione e allo sviluppo, in un contesto più ampio, di criteri di sostenibilità su scala globale. Il commissario ha fatto riferimento al partenariato tra l'UE e il Brasile al riguardo.

10. Il commissario ha concluso la sua lettera delineando uno dei principali obiettivi della politica dell'UE in materia di ricerca come segue: "[t] *o rimanere competitivi, l'industria europea deve aumentare il contenuto ad alto contenuto tecnologico della sua attività e trasformare questa tecnologia in prodotti e servizi commerciabili altamente competitivi in modo sostenibile dal punto di vista ambientale* ".

11. Il denunciante ha ritenuto che la risposta del commissario non abbia adeguatamente risposto alle preoccupazioni sollevate. Il 21 aprile 2 008 ha presentato una denuncia al Mediatore europeo.

Oggetto dell'indagine

12. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse di cattiva amministrazione da parte della Commissione:

Accuse:

(1) La Commissione non ha affrontato adeguatamente le preoccupazioni del denunciante in merito alla rappresentanza equilibrata delle parti interessate nella composizione della piattaforma.

(2) La Commissione non ha risposto alla richiesta del denunciante di essere informata in merito alla ripartizione per contesto di coloro che hanno presentato domanda di adesione al comitato direttivo della piattaforma e ai suoi gruppi di lavoro.

L'inchiesta

13. Il 26 giugno 2008 il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere sulle due accuse di cui sopra. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 30 ottobre 2008. Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Il denunciante ha trasmesso le sue osservazioni il 27 marzo 2009.

14. L'8 novembre 2010 il Mediatore ha presentato una proposta di soluzione amichevole. Il 4 marzo 2011 la Commissione ha inviato la sua risposta che è stata trasmessa al denunciante. Il denunciante ha trasmesso le sue osservazioni sulla risposta della Commissione il 29 aprile 2011.

15. L'8 ottobre 2012 il Mediatore ha inviato alla Commissione progetti di raccomandazioni. Il 4 marzo 2013 la Commissione ha inviato il suo parere dettagliato sui progetti di raccomandazioni del Mediatore che sono stati trasmessi al denunciante per osservazioni. Il denunciante non ha presentato osservazioni sul parere dettagliato della Commissione.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Asunzione che la Commissione non abbia adeguatamente risposto alle preoccupazioni del denunciante in merito alla rappresentanza equilibrata delle parti interessate nella composizione della piattaforma

Argomenti presentati al Mediatore

16. Il denunciante ha affermato che la Commissione non ha affrontato adeguatamente le preoccupazioni espresse in merito alla rappresentanza equilibrata delle parti interessate nella composizione della piattaforma. Ha sostenuto che quando la Commissione ha avviato la BIOFRAC nel 2005 e, nel 2006, ha creato la piattaforma come seguito diretto, ha consentito di essere quasi interamente controllata da società interessate all'espansione dei biocarburanti. Nella sua risposta, il commissario Potočnik non ha negato che BIOFRAC e la piattaforma

fossero dominati dal settore e influenti. Il denunciante ha sostenuto che la piattaforma era dominata da rappresentanti di società e gruppi di lobbisti che rappresentano interessi commerciali ristretti, vale a dire l'industria automobilistica, una società forestale, una società energetica, un rappresentante degli agricoltori e otto membri di centri di ricerca o università che sono strettamente legati all'industria petrolifera e biotecnologica, ma non vi era un solo rappresentante di gruppi di interesse pubblico. A suo avviso, l'adesione squilibrata della piattaforma ha portato a raccomandazioni che ignorano l'impatto sociale e ambientale negativo di alcune opzioni politiche, come l'uso accelerato degli "agrocarburanti" [8] nel settore dei trasporti.

17. Il denunciante ha inoltre sottolineato che i membri del comitato direttivo della piattaforma sono stati selezionati dal presidente e dai vicepresidenti del BIOFRAC, in consultazione con la Commissione. Questo modo di procedere ha portato il comitato direttivo della piattaforma ad essere dominato dall'industria, mentre non vi era un unico rappresentante delle organizzazioni dei cittadini. Anche i cinque gruppi di lavoro della piattaforma erano fortemente dominati dall'industria e la mancanza di una rappresentanza equilibrata sembrava essere una scelta deliberata. La newsletter della piattaforma ha anche affermato che " *è stato istituito un adeguato equilibrio tra industria e centri pubblici per preservare la piattaforma come gruppo guidato dall'industria".*

18. Alla luce di quanto precede, il denunciante ha ritenuto che la Commissione non abbia garantito una composizione equilibrata di tali organismi influenti e abbia consentito loro di essere guidati da interessi commerciali ristretti. Questa politica ha portato a raccomandazioni imperfette che ignorano questioni di interesse pubblico, come la sostenibilità ambientale, e i diritti umani delle comunità locali nei paesi produttori di biocarburanti. Il denunciante ha continuato a sostenere che, anche se la comunicazione della Commissione sui principi generali e le norme minime per la consultazione delle parti interessate da parte della Commissione [9] (la "comunicazione della Commissione sulle consultazioni") non fosse applicabile nel caso di specie, la Commissione dovrebbe soddisfare le norme minime per le quali invita a partecipare alle PTE.

19. Nel suo parere, la Commissione ha sintetizzato in primo luogo il contesto del caso. Ha spiegato che la strategia di Lisbona ha sottolineato l'importanza per la politica di ricerca dell'UE di massimizzare l'impatto delle nuove conoscenze sull'economia. Questo obiettivo è stato ripreso dal dibattito che ha preceduto la preparazione del 7º PQ. Un obiettivo chiaro era quello di aumentare gli investimenti nella ricerca, in particolare da parte del settore privato. Sono stati compiuti sforzi per avviare un migliore dialogo con l'industria per quanto riguarda le priorità di ricerca. La Commissione ha auspicato che i ricercatori industriali condividessero le loro opinioni con i ricercatori pubblici e i consumatori al fine di garantire che le strategie di ricerca non fossero definite senza sapere cosa stesse accadendo sul mercato, perdendo così l'opportunità di contribuire alla competitività dell'UE. In tale contesto, la Commissione ha incoraggiato la creazione e lo sviluppo di PTE.

20. La Commissione ha poi delineato le principali caratteristiche delle PTE, la loro istituzione e il loro funzionamento. Come primo passo, la Commissione sviluppa un concetto e incoraggia i

settori industriali e le altre parti interessate a riunirsi al fine di definire una visione condivisa della ricerca nel loro settore e di lavorare allo sviluppo di un SRA. In generale, la Commissione fornisce orientamenti e partecipa in qualità di osservatore alle riunioni e agli eventi. Tuttavia, la Commissione non è vincolata dalle raccomandazioni degli ETP. Né è obbligato in alcun modo ad accogliere i loro suggerimenti nei suoi programmi di lavoro di ricerca. In effetti, gli ETP sono reti indipendenti di parti interessate, molto spesso prive di identità giuridica. Si incontrano più volte all'anno in eventi aperti per le parti interessate. Non hanno alcun rapporto contrattuale con la Commissione, che non li possiede, non li controlla né li gestisce. La Commissione non determina l'adesione alle PTE, ma li incoraggia a mantenere i loro eventi aperti alle parti interessate.

21. La Commissione ha spiegato che le PTE sono consultate senza tuttavia escludere altre parti interessate dalle consultazioni pertinenti. In effetti, qualsiasi organizzazione o singolo cittadino è libero di presentare suggerimenti e opinioni alla Commissione. Le PTE sono autonome per quanto riguarda le procedure di adesione, di gestione e di decisione. Di conseguenza, la Commissione non può essere ritenuta responsabile della loro composizione. Pertanto, l'argomentazione del denunciante relativa *alla "scelta deliberata della Commissione* " manca di motivazione. In particolare, la piattaforma in questione accoglie tutte le organizzazioni che chiedono di partecipare in qualità di parti interessate e organizza conferenze periodiche aperte a tutte le parti interessate.

22. Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, la Commissione ha sottolineato che l'SRA della piattaforma era solo un documento di visione elaborato da una rete autonoma che rappresenta la comunità europea dei biocarburanti. Tuttavia, la Commissione è libera di decidere se accettare le conclusioni dell'SRA e di prendere in considerazione altri contributi e suggerimenti. La comunicazione sulle consultazioni enuncia una serie di principi che riguardano il processo legislativo della Commissione. Tali principi si applicano ai processi di consultazione e di dialogo della Commissione con le parti interessate, comprese le PTE, ma non disciplinano il modo in cui le reti indipendenti, come la piattaforma, svolgono le proprie procedure di consultazione. Tuttavia, la Commissione ha sempre incoraggiato le PTE a cercare un'ampia partecipazione.

23. Infine, la Commissione ha sottolineato che la piattaforma, come ha ripetutamente suggerito il denunciante, non avvia un dialogo o un dibattito sulla politica energetica in generale, al fine, ad esempio, di definire gli obiettivi dell'UE in materia di biocarburanti. Lo scopo della piattaforma è piuttosto quello di raggiungere un accordo sulle priorità di ricerca derivanti da tali dibattiti e che rimangono un contributo altamente tecnico. La Commissione ha dichiarato che non vi erano motivi per il punto di vista soggettivo del denunciante secondo cui la piattaforma esercita " *enorme influenza* " sulla politica energetica della Commissione.

24. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che, secondo la Commissione, lo scopo delle PTE era quello di far sì che i ricercatori industriali " *condividano opinioni con i ricercatori pubblici e i consumatori* ". Tuttavia, nel caso della piattaforma, gli interessi dei consumatori erano stati chiaramente dimenticati e non erano rappresentati. Per quanto riguarda l'affermazione della Commissione secondo cui le PTE sono reti di parti interessate indipendenti,

spesso prive di identità giuridica e che si riuniscono più volte all'anno, il denunciante ha osservato che tale descrizione esclude la caratteristica più significativa della piattaforma. In effetti, quest'ultimo potrebbe riunirsi nelle riunioni delle parti interessate, ma il suo lavoro, simile all'SRA, è redatto in gruppi di lavoro *non aperti* , dominati in modo sproporzionato dai rappresentanti delle imprese. Sebbene il progetto fosse aperto a presentare osservazioni prima dell'approvazione definitiva, *"gli elementi essenziali non erano aperti al cambiamento* " e il progetto finale *"non includeva le obiezioni fondamentali sollevate da molte osservazioni* ".

25. Il denunciante ha inoltre osservato che il fatto che " *qualsiasi organizzazione o singolo cittadino sia libero di presentare suggerimenti e opinioni alla Commissione* " non è in alcun modo paragonabile al ruolo svolto dalle PTE, che sono influenti nella definizione dell'agenda di ricerca dell'Unione europea e nell'assegnazione dei fondi dell'UE. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la dichiarazione della Commissione secondo cui non può essere ritenuta responsabile della composizione o della composizione delle PTE ignora il fatto che i membri del comitato direttivo della piattaforma sono stati selezionati dal presidente e dai vicepresidenti del BIOFRAC nominati dalla Commissione, in consultazione con la Commissione. Inoltre, i membri dei cinque gruppi di lavoro sono stati " *scelti a mano* " dallo stesso comitato direttivo tra i candidati disponibili.

La valutazione preliminare del Mediatore che porta a una proposta di soluzione amichevole

26. Nella sua valutazione preliminare, il Mediatore ha ricordato in primo luogo che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 1 del trattato sull'Unione europea ("TUE") prevede che "il *suo trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa, in cui le decisioni sono prese il più apertamente possibile e il più vicino possibile ai cittadini* ". Questa disposizione è in linea con la prassi consolidata della Commissione di consultare le parti interessate nella formulazione delle sue politiche. Nel 2002 questa prassi è stata in parte codificata nella comunicazione della Commissione sulle consultazioni. La comunicazione ha confermato la pluralità di contributi alla definizione delle politiche della Commissione e ha suscitato grandi aspettative in merito agli sviluppi futuri in tale direzione. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal trattato di Lisbona, l'articolo 11 TUE così recita:

"1. Le istituzioni offrono, con mezzi appropriati, ai cittadini e alle associazioni rappresentative l'opportunità di far conoscere e scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori dell'azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3. La Commissione europea svolge ampie consultazioni con le parti interessate al fine di garantire la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione."

27. Per quanto riguarda il settore specifico in questione, il Mediatore ha osservato che il considerando 25 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso di biocarburanti o di altri combustibili rinnovabili per i trasporti (di seguito "direttiva sui biocarburanti") [10] [10], afferma che "[l]' *aumento dell'uso di biocarburanti dovrebbe essere accompagnato da un'analisi dettagliata dell'impatto ambientale, economico e sociale al fine di decidere se sia opportuno aumentare la percentuale di biocarburanti rispetto ai combustibili convenzionali".* il considerando 9 della decisione del 7º PQ [11] afferma che " *... il dialogo tra scienza e società in Europa dovrebbe essere intensificato al fine di sviluppare un'agenda scientifica e di ricerca che risponda alle preoccupazioni dei cittadini, anche promuovendo la riflessione critica, e sia volta a rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza".* In questo contesto, il Mediatore ha anche osservato che le politiche di sostegno ai biocarburanti sono controverse [12] .

28. Prima di valutare gli argomenti che gli sono stati presentati, il Mediatore ha ritenuto opportuno chiarire talune nozioni o distinzioni, espressamente o implicitamente accennate nello scambio di corrispondenza tra il denunciante e la Commissione e nelle rispettive osservazioni.

29. A partire dai termini " *rappresentanza* ", " *consultazione* ", "organismi consultivi" e " *organismi consultivi* ", il Mediatore ha osservato che, nella sua lettera alla Commissione, il denunciante ha fatto riferimento a " *consultazioni* ", " *consulenze* " e " *organismi consultivi* ". Nella sua risposta, la Commissione ha fatto riferimento alla " *consultazione pubblica* " in vari settori e a " *diversi organismi consultivi* ", per dimostrare che il contributo alla sua elaborazione delle politiche in materia di biocarburanti proviene da fonti multiple. Nel suo parere, la Commissione ha fornito un resoconto dettagliato di come tutti i tipi di attori possono esprimere il loro punto di vista sulle questioni discusse dalla piattaforma. A un certo punto, ha affermato che, fondamentalmente, qualsiasi cittadino dell'UE può esprimere il proprio punto di vista nell'ambito della piattaforma. Il Mediatore ha osservato che da quanto precede risulta che entrambe le parti nel caso di specie hanno utilizzato termini che, a seconda del settore politico in questione, possono riferirsi a procedure molto diverse e a diversi livelli di impatto e interazione con la Commissione.

30. Il Mediatore è poi passato a definire i termini " *rappresentatività* " e " *obiettività* ". Egli ha sottolineato, a tale proposito, che, nella sua lettera alla Commissione del 1º giugno 2007, il denunciante ha espresso due preoccupazioni: in primo luogo, che la piattaforma non fosse rappresentativa della " *democrazia e dell'equità* " e, in secondo luogo, che la produzione della piattaforma [13] non fosse obiettiva. Ciò ha suscitato particolare preoccupazione per il denunciante in quanto la Commissione utilizza i risultati della piattaforma per fornire orientamenti e considera le sue raccomandazioni. Il Mediatore ha osservato che è importante distinguere chiaramente tra le due questioni. Affinché la piattaforma sia *rappresentativa* dei valori democratici e/o equi, essa deve, ad esempio, tener conto delle diverse opinioni in un contesto che, quanto meno, garantirà l'uguaglianza di partecipazione dal punto di vista procedurale. Affinché l'output sia rappresentativo, deve essere formato da visioni di tipo molto diverso, alcune delle quali potrebbero non essere di natura puramente tecnica. *L'obiettività* , tuttavia, solleva questioni più concrete per quanto riguarda il contenuto tecnico e la qualità dell'output e la base su cui è formulato. Essa solleva dubbi specifici sul fatto che l'output sia, o

ci si possa ragionevolmente prevedere, di fatto fondato e in linea con l'opinione informata e perizia.

31. Per quanto riguarda i termini " *vincolante* " *e "non vincolante* ", il Mediatore ha osservato che la Commissione ha sottolineato che gli orientamenti emanati dalla piattaforma non sono vincolanti e che può decidere di non seguire tali consigli. Sebbene sia vero, questa osservazione non risponde alle preoccupazioni del denunciante. Secondo il Mediatore, l'argomento del denunciante non era che la piattaforma pretende in qualche modo di assumere il potere decisionale della Commissione, che ovviamente rimane formalmente indipendente e autonoma, ma che i suoi orientamenti **hanno influenzato** tale processo decisionale.

32. Il Mediatore ha poi sottolineato che la presente causa riguarda questioni intersettoriali, vale a dire che non riguardano esclusivamente il settore dell'azione amministrativa di una direzione generale specifica. Ha osservato che il denunciante e la Commissione ne sono naturalmente pienamente consapevoli. Nella sua lettera al commissario Potočnik del 1º giugno 2007, il denunciante ha osservato che "[w] *e invierà una copia* della *presente lettera al presidente della Commissione Barroso e al vicepresidente della Commissione Kallas, in quanto accesso e influenza privilegiati concessi alla BIOFRAC e alla [piattaforma] sottolineano una sfida più ampia per la Commissione nell'affrontare la rappresentanza spesso squilibrata degli interessi nei gruppi consultivi che assistono la preparazione di proposte politiche".* [14] Questo aspetto intersettoriale è stato pienamente preso in considerazione nella valutazione del caso in esame e nella proposta corrispondente di una soluzione amichevole.

33. Da un'attenta lettura della lettera del commissario Potočnik datata 27 giugno 2007 al denunciante è emerso che essa contiene alcune informazioni positive e utili. La lettera del Commissario era ben strutturata e forniva utili informazioni di base. Ha posto la questione nel suo contesto pertinente e ha spiegato succintamente la forte attenzione della piattaforma per l'industria e la corrispondente composizione dei suoi membri. Inoltre, il commissario ha affrontato le preoccupazioni più generali del denunciante fornendo garanzie che la Commissione basa le sue politiche sul contributo che riceve attraverso varie consultazioni pubbliche. In particolare, la lettera del Commissario affermava che le politiche della Commissione in materia di ricerca si basano sul contributo degli organi consultivi. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli su questo aspetto delle preoccupazioni del denunciante.

34. Dopo aver esaminato la legislazione che disciplina il 7º PQ, il Mediatore ha ritenuto ragionevole che la Commissione ritenga che la piattaforma debba essere incentrata sull'industria. Sebbene la Commissione debba tenere conto delle opinioni degli ambientalisti, degli attivisti dei diritti umani e dei rappresentanti dei consumatori, nonché di quelle degli industriali e di altre persone interessate alle imprese, né l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea ("TUE") né la comunicazione della Commissione sulle consultazioni richiedono che ogni PTE abbia una rappresentanza equilibrata di interessi diversi. Un equilibrio generale potrebbe essere trovato anche ascoltando una varietà di fonti di consulenza, ognuna delle quali rappresenta un interesse diverso. La Commissione deve necessariamente disporre di un ampio margine di discrezionalità nel decidere come raggiungere il necessario equilibrio globale.

35. In tale contesto, la risposta del commissario alla lettera del denunciante conteneva una spiegazione soddisfacente per quanto riguarda l'attenzione della piattaforma all'industria. Tuttavia, sarebbe stato ragionevole e opportuno che la Commissione fornisse una risposta più dettagliata alle altre preoccupazioni espresse nella lettera del denunciante.

36. In particolare, né la lettera del Commissario né, successivamente, il parere della Commissione hanno spiegato se esistano meccanismi atti a garantire l'obiettività fattuale del contributo della piattaforma, vale a dire l'obiettività dei suoi consigli/raccomandazioni. Si tratta di una questione su cui il denunciante ha espresso particolari preoccupazioni. Allo stesso modo, sebbene la Commissione abbia brevemente menzionato " *consultazione pubblica* " in vari contesti e " *diversi gruppi consultivi* ", non ha spiegato se le fonti di input garantiscano che sia prestata attenzione alle questioni di interesse pubblico, come indicato sia dal denunciante che dalla direttiva sui biocarburanti di cui sopra (" *impatto ambientale, economico e sociale* ").

37. Infine, la Commissione non ha fornito al denunciante informazioni che le consentissero di ottenere anche un'idea di base della quantità di peso che la Commissione attribuisce ai contributi provenienti da queste molteplici fonti. Il Mediatore ha concluso che è probabilmente difficile calcolare con precisione l'impatto che ciascuna fonte può avere in ogni singolo caso. Tuttavia, secondo il Mediatore, l'allusione della Commissione alla quantità di procedure e alla massa di contributi che riceve attraverso la consultazione pubblica e dagli organi consultivi non può ragionevolmente essere considerata una risposta sufficiente alle preoccupazioni sollevate dal denunciante nel caso di specie [15] .

38. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha constatato che la risposta della Commissione non rispondeva adeguatamente a tutte le preoccupazioni del denunciante e che ciò poteva costituire un caso di cattiva amministrazione. Ha pertanto presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole.

39. A questo punto, il Mediatore ha ritenuto opportuno prendere brevemente in considerazione i seguenti punti. In primo luogo, il denunciante si è inizialmente rivolto alla direzione generale Ricerca (DG). Il Mediatore ha quindi compreso che quest'ultimo avrebbe inizialmente ritenuto opportuno fornire una risposta succinta, contenente brevi punti sul contesto pertinente. Tuttavia, dato che il denunciante è un'organizzazione della società civile che sostiene il buon governo, sarebbe stato ragionevole e opportuno che la DG Ricerca coinvolgesse i servizi specializzati della Commissione in materia di buona governance e comunicazione con la società civile e/o il Segretariato generale, al fine di fornire al denunciante una risposta più soddisfacente e informativa. In secondo luogo, alla luce della sempre maggiore attenzione rivolta all'elaborazione delle politiche dell'UE inclusiva, in particolare rafforzata dall'articolo 11 del TUE, la Commissione stessa trarrebbe vantaggio se stabilisse una buona prassi di fornire informazioni e risposte chiaramente strutturate ogni volta che fossero interrogate sulle sue fonti di input esterni e sul modo in cui esse influenzano il suo processo di elaborazione delle politiche. L'adozione della proposta di soluzione amichevole del Mediatore costituirebbe un passo in questa direzione.

40. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Mediatore ha presentato alla Commissione la

seguente proposta di soluzione amichevole:

" *Tenendo conto delle conclusioni del Mediatore, la Commissione potrebbe valutare la possibilità di integrare la sua risposta al denunciante fornendo informazioni su:*

1) l'esistenza di meccanismi atti a garantire l'obiettività fattuale dei pareri e/o delle raccomandazioni della piattaforma tecnologica europea per i biocarburanti alla Commissione in merito all'elaborazione delle sue politiche;

2) se i meccanismi di consultazione pubblica e i diversi gruppi consultivi cui fa riferimento la risposta iniziale della Commissione siano destinati e garantiscano effettivamente che sia prestata sufficiente attenzione alle questioni di interesse pubblico sollevate dal denunciante. Inoltre, la Commissione potrebbe fornire informazioni sugli organi consultivi, sulla loro composizione e su eventuali meccanismi introdotti per garantire l'obiettività del loro contributo all'elaborazione delle politiche della Commissione in materia di biocarburanti;

3) la misura in cui si tiene conto dell'apporto separato delle varie fonti esterne nell'elaborazione delle politiche della Commissione in materia di biocarburanti."

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

Risposta della Commissione

1) Disponibilità di meccanismi per garantire l'obiettività fattuale dei consigli e/o delle raccomandazioni della Piattaforma

41. Per quanto riguarda il punto 1) della proposta del Mediatore, la Commissione ha chiarito, in via preliminare, che la piattaforma " *può essere coinvolta nella formulazione di raccomandazioni sugli obiettivi generali della politica energetica, ad esempio sulla definizione di obiettivi in materia di energie rinnovabili, solo attraverso consultazioni pubbliche aperte a tutte le parti interessate e anche al pubblico in generale* ".

42. Il contributo diretto della piattaforma alla definizione delle politiche della Commissione riguarda la politica della Commissione in materia di ricerca sui biocarburanti ed è quindi essenzialmente di natura tecnica. Nel suo SRA, la piattaforma ha individuato le strozzature tecniche che ostacolano lo sviluppo di tecnologie innovative per i biocarburanti e ha proposto azioni di ricerca che contribuiscano a superarle.

43. L'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma dovrebbe pertanto essere valutata in termini di assenza di pregiudizi tecnologici derivanti, ad esempio, da interessi acquisiti dei suoi membri e quindi di una valutazione equa di tutte le opzioni tecnologiche pertinenti. Secondo la

Commissione, il contributo fornito dalla piattaforma può effettivamente essere caratterizzato dalla sua apertura a un ampio spettro di opzioni tecnologiche. Questa neutralità tecnologica deriva, in primo luogo, dal processo decisionale della piattaforma, che garantisce che i contributi forniti riflettano le opinioni del settore nel suo complesso piuttosto che le opinioni di determinati attori. L'elaborazione delle raccomandazioni della piattaforma comporta un processo di discussione interna e di consenso prima che queste siano presentate alla Commissione o ad altri organismi. Nel caso dell'ultimo SRA è stata organizzata anche una consultazione pubblica che ha influenzato in modo significativo il documento finale rilasciato.

44. La Commissione ha inoltre osservato che valuta l'obiettività dei pareri e delle raccomandazioni ricevuti dalla piattaforma, in particolare partecipando sistematicamente alle riunioni del comitato direttivo della piattaforma e osservando il processo decisionale; B) fornire orientamenti/buone pratiche; (c) esaminare i documenti prodotti dalla piattaforma e utilizzarli come base di discussione nell'elaborazione di azioni e iniziative pertinenti per l'UE, come il piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET); e d) discutere con le questioni di gestione della piattaforma riguardanti la sua appartenenza o l'organizzazione delle sue attività di sensibilizzazione, quando tale azione è considerata appropriata da entrambe le parti. A titolo di esempio, a seguito di tale interazione, la piattaforma ha deciso di includere nel suo comitato direttivo una ONG, la Fondazione Bellona, un'organizzazione ambientale norvegese con particolare attenzione alla tecnologia. Un altro esempio è l'apertura della riunione annuale delle parti interessate della piattaforma ad altri settori con un potenziale interesse per l'area. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la piattaforma sia caratterizzata dall'apertura e dall'inclusività dei suoi procedimenti e dei suoi principali risultati.

2) Meccanismi per garantire l'attenzione alle questioni di interesse pubblico e l'obiettività dei contributi e 3) la misura in cui i contributi esterni sono presi in considerazione nell'elaborazione delle politiche della Commissione in materia di biocarburanti

45. Nella sua risposta, la Commissione ha esaminato insieme i due punti successivi della proposta del Mediatore per una soluzione amichevole e lo ha fatto essenzialmente a tre livelli per quanto riguarda le sue principali iniziative politiche in materia di biocarburanti: a) il livello generale della politica energetica, b) il livello di politica in materia di ricerca e tecnologia e c) il livello di attuazione della ricerca e dello sviluppo. Per quanto riguarda ciascuno di questi livelli, la Commissione ha fornito esempi dettagliati di come le questioni di interesse pubblico relative ai biocarburanti sono state affrontate e integrate, quali fonti esterne sono state coinvolte e come si è tenuto conto del loro contributo.

46. Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione ha fatto riferimento al pacchetto energia e cambiamenti climatici (di seguito "pacchetto energia"), che raggruppa i principali strumenti politici dell'UE in questo settore e ha osservato che le consultazioni pubbliche sono state ampiamente utilizzate per garantire che gli strumenti riflettano adeguatamente le preoccupazioni e le sensibilità dell'opinione pubblica. Nell'esempio della direttiva sulle energie rinnovabili [16] , sono stati fissati obiettivi vincolanti per l'uso dell'energia da fonti rinnovabili,

compreso un obiettivo vincolante specifico (che dovrebbe essere ampiamente raggiunto dai biocarburanti) del 10 % per l'uso dell'energia rinnovabile nei trasporti entro il 2020. La Commissione ha organizzato cinque consultazioni pubbliche che hanno contribuito alla sua proposta RED. Tali consultazioni hanno attirato le risposte di un'ampia gamma di soggetti interessati, compresi i cittadini e le ONG. In particolare, la seconda consultazione ha riguardato specificamente i criteri di sostenibilità per i biocarburanti. La Commissione ha sostenuto che, sebbene vi sia stato un sostegno generale da parte della maggior parte dei rispondenti per i criteri proposti, molte parti interessate hanno suggerito un ulteriore rafforzamento del sistema di sostenibilità, ad esempio per quanto riguarda la percentuale minima suggerita di riduzione dei gas a effetto serra, che è stata generalmente considerata insufficiente. Tale percentuale è stata successivamente aumentata, passando dal 10 % nella proposta iniziale della Commissione presentata per consultazione al 35 % nella proposta RED della Commissione.

47. Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha presentato l'esempio del piano SET, ossia il " *braccio tecnologico* " del pacchetto energia, il cui obiettivo principale era allineare la politica di ricerca dell'UE ad altre politiche e iniziative pertinenti. Il piano SET ha coinvolto audizioni e seminari con gruppi consultivi e di portatori di interessi consolidati, nonché una consultazione pubblica. Il piano SET ha adottato un ampio approccio alle tecnologie a basse emissioni di carbonio e ha introdotto una serie di misure per promuoverne la diffusione nell'UE. L'attuazione del piano SET consiste in una serie di iniziative industriali, una delle quali è l'iniziativa europea per la bioenergia industriale ("EIBI"). La BEII mira a rendere le tecnologie bioenergetiche avanzate disponibili commercialmente su larga scala entro il 2020 e a rafforzare la leadership tecnologica dell'UE per i carburanti da trasporto rinnovabili. Come indicato nel piano SET, si concentra sui biocarburanti di *prossima generazione* . Come tutte le iniziative industriali del piano SET, è guidato dall'industria. Le linee principali della BEII sono state proposte dalla piattaforma e sono state utilizzate come base di discussione con un certo numero di portatori di interessi (associazioni industriali e piattaforme tecnologiche, DG della Commissione interessate all'iniziativa, Alleanza europea per la ricerca energetica ("EERA"), Stati membri dell'UE e paesi associati del 7º PQ). La BEII è stata presentata in diverse occasioni a un pubblico più ampio (compreso il grande pubblico, le ONG e il mondo accademico). È attuato da un "équipe IBI" composto da rappresentanti dell'industria, degli Stati membri e dei paesi associati del 7º PQ che hanno dichiarato il loro particolare interesse per l'iniziativa, nonché la Commissione e l'EERA.

48. Per quanto riguarda la lettera c), la Commissione ha spiegato che le attività del piano SET influenzano la definizione del programma di lavoro annuale ("WP") che riguarda l'assegnazione dei fondi attraverso il 7º PQ. Per quanto riguarda i biocarburanti, il contenuto del programma di lavoro è definito secondo una procedura specifica come segue. In primo luogo, i servizi della Commissione che si occupano di ricerca energetica producono un documento di strategia che trae ispirazione da diverse fonti. Tra questi figurano il piano SET, il gruppo consultivo sugli orientamenti per l'energia ("AGE"), gli scambi e l'interazione con la comunità dei biocarburanti, all'interno e all'esterno della piattaforma, e i risultati dei progetti precedenti. In secondo luogo, i gabinetti dei commissari responsabili della ricerca e dell'innovazione e dell'energia discutono e concordano su questo documento di strategia, prima di inviarlo al comitato del programma per l'energia per eventuali suggerimenti. A seguito della consultazione interservizi, il gruppo di

lavoro è approvato e pubblicato.

49. La Commissione ha sostenuto che vi sono numerosi esempi di casi in cui questioni di interesse pubblico sono incorporate nel gruppo di lavoro nel settore dei biocarburanti. Ad esempio, tenendo conto della necessità di evitare possibili effetti negativi della produzione di biocarburanti sul mercato degli alimenti e dei mangimi e della necessità di aumentare il potenziale dei biocarburanti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti, la Commissione, sin dall'inizio del 7º PQ, ha sostenuto esclusivamente la ricerca sui biocarburanti " *avanzati* ". Inoltre, nell'invito alle bioraffinerie nell'ambito del WP, i consorzi di ricerca erano tenuti a effettuare una valutazione completa della sostenibilità basata sulla metodologia dell'analisi del ciclo di vita (LCA).

50. In conclusione, la Commissione ha sostenuto che, fornendo le informazioni richieste, ha dato il seguito appropriato alla proposta del Mediatore per una soluzione amichevole.

Osservazioni del denunciante

1) Disponibilità di meccanismi per garantire l'obiettività fattuale dei consigli e/o delle raccomandazioni della Piattaforma

51. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che la risposta della Commissione non ha affrontato correttamente il punto 1) della proposta del Mediatore. In primo luogo, ha commentato l'argomento della Commissione secondo cui la piattaforma è coinvolta solo nella formulazione di raccomandazioni per gli obiettivi generali della politica energetica attraverso consultazioni pubbliche aperte a tutte le parti interessate e al grande pubblico. Il denunciante ha sottolineato che il fatto che diverse parti interessate possano esprimere un parere su una particolare questione non implica che esso sarà preso in considerazione nell'elaborazione delle politiche della Commissione. Il ruolo attribuito alla piattaforma per influenzare la politica attraverso l'elaborazione dell'agenda strategica di ricerca (SRA) e il peso del suo contributo nell'assegnazione dei fondi nell'ambito del 7º PQ " *non possono essere paragonati al ruolo più simbolico attribuito ad altri soggetti interessati che sono appena autorizzati a presentare il loro parere* ". L'opportunità per le parti interessate di presentare un parere " *non può essere utilizzata per giustificare l'accesso privilegiato e/o il ruolo sproporzionato attribuito a una categoria, ad esempio gli interessi commerciali* ". Inoltre, il fatto che altre parti interessate possano esprimere un parere non garantisce l'obiettività dei consigli e/o delle raccomandazioni della piattaforma.

52. In secondo luogo, il denunciante non è d'accordo con l'argomento della Commissione secondo cui il contributo della piattaforma è essenzialmente di natura tecnica e che l'obiettività del suo parere dovrebbe essere valutata alla luce dell'assenza di pregiudizi tecnologici. Secondo il denunciante, il contributo della piattaforma va ben oltre le opzioni tecniche per gli agrocarburanti. Ad esempio, la raccomandazione del BIOFRAC relativa all'obiettivo del 25 % di utilizzare gli agrocarburanti nella relazione di visione 2030 difficilmente può essere considerata

di natura tecnica. Fissare un obiettivo per gli agrocarburanti "nell' *ambito degli obiettivi in materia di energie rinnovabili è stato un importante problema politico con implicazioni di vasta portata* ". Il denunciante ha attribuito il tasso molto elevato di utilizzo di agrocarburante nell'UE al fatto che la piattaforma è così fortemente dominata dall'industria. Ciò *si traduce in consigli che "sono prevenuti verso gli interessi commerciali dei loro membri* ". Secondo il denunciante, era impossibile, nell'ambito della composizione della piattaforma dominata dal settore, mettere in discussione l'uso di agrocarburanti. Inoltre, il denunciante ha richiamato l'attenzione sul riconoscimento da parte della Commissione del ruolo delle PTE nelle decisioni relative al 7º PQ e sulla dichiarazione secondo *cui "si stanno dimostrando potenti attori nello sviluppo della politica europea della ricerca, in particolare nell'orientare il Settimo programma quadro di ricerca per rispondere meglio alle esigenze dell'industria* [17] ". Il denunciante ha ritenuto che l'assegnazione dei fondi, le decisioni in materia di politica di ricerca e gli obiettivi in materia di energie rinnovabili siano tutte questioni di grande importanza.

53. In terzo luogo, il denunciante ha commentato il riferimento della Commissione al processo decisionale della piattaforma nel caso dell'SRA, in cui è stata organizzata una consultazione pubblica. Il denunciante ha sostenuto che l'affermazione della Commissione secondo cui tale consultazione ha avuto un'influenza significativa sul documento finale ha chiaramente ignorato il fatto che il punto principale sollevato da molti gruppi della società civile che hanno commentato il progetto di SRA non è affatto considerato. Sebbene molti gruppi abbiano respinto l'obiettivo del 25 % per l'uso di agrocarburanti nell'UE, che è stato proposto come obiettivo principale dell'SRA, questo non è stato nemmeno rilevato nel testo. Il denunciante ha sostenuto che, per contro, la Commissione e la piattaforma utilizzano la consultazione per " *vestire* " l'SRA in uno strato di legittimità.

54. In quarto luogo, il denunciante non è d'accordo con le spiegazioni della Commissione su come valuta l'obiettività del parere della piattaforma e con la sua conclusione che l'SRA e la BEII hanno fornito un esempio di apertura e inclusione del procedimento e dei suoi principali risultati. Ha sostenuto che la piattaforma potrebbe essere aperta a diversi settori dell'industria legati agli agrocarburanti, ma, a parte questo, non è inclusiva. Secondo il denunciante, i risultati della piattaforma riflettono solo gli interessi commerciali e non rappresentano le opinioni e le preoccupazioni di settori quali i consumatori o le comunità interessate dalla crescita degli agrocarburanti. Il fatto che l'SRA e l'EIEI siano stati oggetto di consultazioni non significa che la consulenza risultante sia oggettiva. I procedimenti interni della piattaforma riflettono ancora il fatto che si tratta di un organismo assolutamente dominato da interessi commerciali. L'obiettivo essenziale, la spinta per gli agrocarburanti, non è aperto alla discussione.

55. Inoltre, il denunciante ha contestato l'argomentazione della Commissione secondo cui essa avrebbe garantito l'obiettività della piattaforma partecipando alle riunioni del comitato direttivo e alle discussioni sulla sua composizione. Il comitato direttivo è ancora ampiamente dominato dalle imprese e, secondo il denunciante, la Commissione ne è in parte responsabile. Il comitato direttivo è stato eletto dal presidente BIOFRAC nominato dalla Commissione e dai due vicepresidenti in consultazione con la Commissione. I 125 membri dei 5 gruppi di lavoro sono stati selezionati dal comitato direttivo tra oltre 300 candidati. Alla fine sono stati selezionati solo due rappresentanti delle ONG.

56. Il denunciante ha poi minimizzato l'importanza della partecipazione di una ONG, Bellona, al comitato direttivo. Ha sostenuto che l'inclusione di una ONG nel comitato direttivo non cambia la realtà che questo rimane un organismo dominato dal settore. Inoltre, Bellona era stata criticata per il suo ruolo nella piattaforma zero emissioni ("ZEP"), una piattaforma tecnologica nel settore della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS). Secondo il denunciante, "[h] *pesantemente finanziato dall'industria, Bellona ha attivamente promosso la controversa tecnologia CCS* ". Attraverso la partecipazione al comitato direttivo dello ZEP, ha contribuito a " *legittimare l'influenza parziale di quel corpo* ".

2) Meccanismi per garantire l'attenzione alle questioni di interesse pubblico e l'obiettività dei contributi e 3) la misura in cui i contributi esterni sono presi in considerazione nell'elaborazione delle politiche della Commissione in materia di biocarburanti

57. Per quanto riguarda la risposta della Commissione ai punti 2) e 3) della proposta del Mediatore per una soluzione amichevole, il denunciante ha sostenuto che è discutibile se la Commissione abbia guidato l'integrazione di questioni di interesse pubblico nelle sue iniziative politiche in materia di energia e cambiamenti climatici.

58. Nell'esempio della proposta della Commissione sulla politica energetica globale di cui alla lettera a), il denunciante ha osservato che la proposta iniziale della Commissione conteneva solo tre criteri di sostenibilità. Secondo il denunciante, qualsiasi riferimento alla "sostenibilità" senza includere questioni sociali è ingiustificato, mentre il successivo riferimento della Commissione alla "sostenibilità ambientale" è fuorviante. Questo perché tutte le questioni ambientali riguardanti il suolo, l'aria e l'acqua sono state affrontate con semplici obblighi di comunicazione. In effetti, il criterio del cambiamento indiretto dell'uso del suolo ("ILUC") è stato introdotto nel regolamento RED in una fase successiva dal Parlamento europeo. Per quanto riguarda la fissazione di obiettivi obbligatori, il denunciante ha sostenuto che l'obiettivo obbligatorio per gli agrocarburanti è una misura molto costosa per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Tuttavia, la Commissione ha proseguito con obiettivi obbligatori e ha dichiarato che " *l'uso di obiettivi obbligatori è stato ampiamente sostenuto* ". Ciò nonostante tutte le ONG hanno espresso la loro opposizione all'obiettivo obbligatorio per gli agrocarburanti.

59. Il denunciante ha sostenuto che, nel quadro della direttiva RED, non si poteva sostenere che le consultazioni pubbliche abbiano "garantito" una "riflessione corretta" di "preoccupazioni e sensibilità pubbliche". La Commissione non ha mai preso in considerazione l'abbassamento dell'obiettivo relativo agli agrocarburanti o l'abbandonarlo del tutto. Per quanto riguarda i tagli alle emissioni proposti, il criterio della biodiversità e i "requisiti di comunicazione" su tutte le altre questioni ambientali (suolo, aria, acqua) e sociali, la proposta della Commissione non ha "rispettato" le "preoccupazioni e sensibilità pubbliche". Il denunciante ha ritenuto che l'argomentazione della Commissione secondo cui, dopo il secondo ciclo di consultazioni pubbliche, la soglia di riduzione delle emissioni è stata innalzata dal l0 % al 35 %, ha dimostrato che la proposta costituiva una cattiva elaborazione delle politiche in quanto ha avanzato l'uso

dei terreni agricoli come "misura climatica", pur richiedendo solo una riduzione delle emissioni così modesta. Il denunciante ha anche suggerito che "[i] *ome hanno sostenuto che la Commissione potrebbe aver proposto una soglia di riduzione delle emissioni così bassa al fine di disporre di uno strumento di contrattazione... pur superando altri gravi difetti, come l'esclusione del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e delle questioni sociali* ". In ogni caso, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non poteva sostenere di aver consultato adeguatamente il pubblico.

60. Per quanto riguarda il piano SET e le iniziative come l'EIEI a livello di ricerca e tecnologia di cui alla lettera b), il denunciante ha osservato che la Commissione ha riconosciuto che tali progetti sono guidati dall'industria. La risposta della Commissione secondo cui le iniziative industriali del piano SET sono state utilizzate "come base di discussione" con altri "stakeholder", tra cui le PTE, le altre DG della Commissione, l'EERA e gli Stati membri dell'UE, ha fatto sì che le opinioni della società civile e delle organizzazioni ambientaliste non siano state prese in considerazione. Come ha affermato la Commissione, " *sono stati presentati a un pubblico più ampio in diverse occasioni* ". Il denunciante ha sottolineato che ciò ha dimostrato che la Commissione non ha prestato sufficiente attenzione alle questioni di interesse pubblico né ha rispettato il requisito di obiettività per il contributo dei gruppi consultivi.

61. Il denunciante ha quindi presentato le sue osservazioni in merito all'influenza delle attività del piano SET sulla portata dell'attuazione della politica di ricerca e tecnologia per quanto riguarda il gruppo di lavoro del 7º PQ, esaminato al precedente punto c). Secondo il denunciante, il fatto che il piano SET porti alla formulazione degli inviti a presentare proposte implica che l'industria definisca l'agenda della ricerca e influenzi il modo in cui viene speso il bilancio per la ricerca. La procedura del gruppo di lavoro, come descritto dalla Commissione nella sua risposta, non contiene alcun elemento di partecipazione o consultazione della società civile. Il denunciante ha sostenuto che la dichiarazione della Commissione secondo cui il programma di lavoro del 7º PQ tiene conto di questioni di interesse pubblico concentrandosi esclusivamente sui biocarburanti "avanzati" ignora il fatto che questa politica di ricerca ripaga solo in futuro, mentre gli obiettivi obbligatori richiesti nell'SRA e stabiliti nella direttiva sulla direttiva sono già applicabili. Nel frattempo, gli obiettivi degli agrocarburanti potrebbero intensificare i cambiamenti climatici piuttosto che contribuire a combatterli.

62. Il denunciante ha riassunto quello che percepiva essere il problema principale in questo settore nel modo seguente: *la Commissione ha istituito un organismo dominato dalle imprese per fornire consulenza sulla stessa questione in cui hanno una partecipazione commerciale e con un obiettivo predeterminato di promuovere l'uso degli agrocarburanti nell'UE. Questo obiettivo predefinito e l'adesione squilibrata hanno portato a raccomandazioni che sono cieche agli impatti sociali e ambientali negativi dell'accelerazione dell'uso degli agrocarburanti nell'UE* ".

63. Il denunciante ha concluso le sue osservazioni affermando che la Commissione non ha affrontato in modo soddisfacente a) le domande poste dal Mediatore nella sua proposta di soluzione amichevole e b) le preoccupazioni del denunciante.

Valutazione del Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

64. Il Mediatore ha iniziato la sua valutazione rilevando che, nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che la risposta della Commissione era insoddisfacente. Ne consegue che la ricerca del Mediatore per una soluzione amichevole non è stata del tutto riuscita.

Osservazioni preliminari

65. Prima di procedere alla sua valutazione della denuncia a seguito della sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha ritenuto necessario chiarire la portata della sua indagine sulla prima accusa del denunciante.

66. A tal fine, la risposta della Commissione alla proposta del Mediatore è stata utile in quanto ha chiarito l'intera portata del duplice ruolo della piattaforma: in primo luogo, la piattaforma formula raccomandazioni alla Commissione in materia di politica di ricerca sui biocarburanti e, in secondo luogo, può contribuire all'elaborazione delle politiche della Commissione per quanto riguarda gli obiettivi di politica energetica attraverso la partecipazione a consultazioni pubbliche. Il Mediatore ha inteso ciò nel senso che la piattaforma ha a) un contributo diretto alla definizione delle politiche della Commissione nel settore ristretto della politica di ricerca sui biocarburanti e b) un contributo indiretto attraverso la partecipazione a consultazioni pubbliche nel più ampio campo della politica energetica. A causa di questo duplice ruolo, la rappresentatività della piattaforma (la " *rappresentazione equilibrata delle parti interessate nella composizione della piattaforma* ", per utilizzare la formulazione dell'accusa) potrebbe non essere compresa allo stesso modo nel contesto, ad esempio, delle priorità di ricerca nella ricerca sui biocarburanti nell'ambito del 7º PQ e della questione molto più ampia della miscela UE di fonti di energia rinnovabile. La valutazione della rappresentatività della Piattaforma, pertanto, deve essere contestuale.

67. A tale riguardo, il denunciante ha affermato i) che il parere della piattaforma non è sufficientemente obiettivo e ii) che la Commissione non garantisce che tutti i pareri siano adeguatamente ascoltati in generale. La Commissione ha compreso le preoccupazioni del denunciante in tal senso e ha affrontato di conseguenza gli argomenti di quest'ultimo a sostegno dell'affermazione. Il Mediatore ha inteso che questo approccio significa che la rappresentatività della piattaforma può essere valutata correttamente solo esaminando l'obiettività della consulenza della piattaforma e le opportunità che altre parti interessate devono partecipare all'elaborazione delle politiche della Commissione. Ciò è in linea con la comprensione dell'accusa da parte del Mediatore e ha pertanto ritenuto opportuno procedere su tale base.

68. A sostegno dei loro diversi punti di vista, sia la Commissione che il denunciante hanno commentato a lungo l'influenza sostanziale della piattaforma e di altre parti interessate sull'elaborazione delle politiche della Commissione nel settore dei biocarburanti. Nonostante

l'utilità di tali osservazioni nel contribuire alla comprensione delle questioni da parte del Mediatore, è stato sottolineato che ai fini della valutazione in esame non è necessario affrontare le questioni sostanziali sollevate. Per contro, va sottolineato fin dall'inizio che l'analisi del Mediatore si concentrerà sugli aspetti procedurali.

69. Prima di procedere alla sua analisi, tuttavia, il Mediatore ha ritenuto opportuno approfondire ulteriormente il quadro analitico alla luce del quale avrebbe avuto luogo l'esame della risposta della Commissione alla sua proposta di soluzione amichevole. A tale riguardo, occorre rilevare che, nella sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha chiarito concetti chiave, quali "rappresentatività" e "obiettività", e ha definito la terminologia pertinente utilizzata nell'elaborazione delle politiche della Commissione nel settore dei biocarburanti (v. punti 28-31 supra).

70. Inoltre, il Mediatore ha delineato le disposizioni fondamentali sui principi democratici a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare gli articoli 1 e 11 TUE (cfr. punto 26 supra). In sintesi, l'articolo 11 TUE stabilisce determinati diritti democratici e incarica le istituzioni di impiegare mezzi adeguati per dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative l'opportunità di far conoscere e scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori dell'azione dell'Unione. Esso stabilisce l'obbligo di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile e stabilisce l'obbligo, incombente specificamente alla Commissione, di svolgere ampie consultazioni con le parti interessate al fine di garantire la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione. In tal modo, il trattato fornisce i contorni di uno spazio deliberativo all'interno del quale le istituzioni dell'UE interagiscono con i cittadini, le associazioni rappresentative e la società civile.

71. In particolare, i primi due commi dell'articolo 11, TUE mirano a garantire che le politiche dell'Unione siano definite mediante un contributo pluralistico che comprenda le opinioni dei cittadini, delle associazioni rappresentative e della società civile. La partecipazione alla vita democratica dell'Unione stabilisce un legame tra i cittadini dell'UE e le sue istituzioni e, sulla base dei principi di uguaglianza e trasparenza, rafforza la fiducia dei cittadini nell'UE e nell'amministrazione dell'UE. La partecipazione, tuttavia, non è illimitata ma deve avvenire " *con mezzi appropriati* ". Per adempiere alle loro funzioni, le istituzioni dell'UE devono quindi determinare " *i mezzi appropriati* " con cui i cittadini e le associazioni rappresentative hanno la possibilità di far conoscere e scambiare pubblicamente le loro opinioni. Il Mediatore ha ritenuto che il modo preciso di rendere effettiva la democrazia partecipativa in una determinata circostanza dipenderà dalla natura specifica dell'azione dell'Unione in questione e dalle procedure stabilite. A tale riguardo, le istituzioni dell'Unione dispongono necessariamente di un margine di discrezionalità, soprattutto in settori tecnicamente complessi. Tuttavia, essi dovrebbero sempre garantire che possano giustificare obiettivamente il modo in cui esercitano tale margine di discrezionalità.

72. L'articolo 11, terzo comma, TUE è strettamente legato al processo legislativo. Tale disposizione, secondo la quale "[l *Ja Commissione europea svolge* ampie *consultazioni* " [18] dovrebbe essere interpretata ampiamente in modo da consentire a tutte *le "parti interessate* " di partecipare alle consultazioni della Commissione. Ciò è in linea con la posizione della

Commissione, affermata nella sua comunicazione sulle consultazioni, secondo *cui "manterrà un approccio inclusivo in linea con il principio della governance aperta: Ogni singolo cittadino, impresa o associazione continuerà ad essere in grado di fornire alla Commissione un contributo* " [19] . Come la Commissione ha già riconosciuto, affinché la partecipazione sia adeguatamente inclusiva, è molto importante garantire parità di accesso al processo di consultazione. A questo proposito, la Commissione ha sottolineato la sua intenzione *di "ridurre il rischio che i responsabili politici ascoltino solo una parte dell'argomento o che particolari gruppi ricevano un accesso privilegiato* " [20] . Questo modello inclusivo di partecipazione sostenuto dalla Commissione non dovrebbe *a priori* escludere settori di elaborazione delle politiche con un focus specifico o che presuppongono un certo livello di competenza.

73. In tale contesto, il Mediatore ha esaminato l'accusa del denunciante e, così facendo, ha seguito l'ordine di analisi e l'esame congiunto del secondo e del terzo punto proposti dalla Commissione e del denunciante seguito nelle sue osservazioni.

1) Disponibilità di meccanismi per garantire l'obiettività fattuale dei consigli e/o delle raccomandazioni della Piattaforma

74. Per quanto riguarda i settori in cui la piattaforma fornisce un contributo diretto al processo decisionale della Commissione, la Commissione ha difeso, a suo parere, la disponibilità di meccanismi per garantire l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma nella politica di ricerca sui biocarburanti. Dopo aver sottolineato che lo scopo principale della piattaforma è quello di proporre azioni di ricerca al fine di sviluppare tecnologie innovative per i biocarburanti, la Commissione ha sostenuto che la piattaforma non mostra alcun pregiudizio tecnologico, ma effettua una valutazione equa di tutte le opzioni tecnologiche pertinenti. Secondo la Commissione, la neutralità tecnologica e l'apertura della piattaforma derivano dal proprio processo decisionale, che garantisce che il contributo fornito rifletta le opinioni del settore nel suo complesso piuttosto che le opinioni di determinati attori. Inoltre, la Commissione garantisce l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma partecipando, tra l'altro, alle riunioni del comitato direttivo, discutendo attività di composizione e sensibilizzazione e fornendo orientamenti/buone pratiche. Quando la piattaforma svolge consultazioni pubbliche, la Commissione la incoraggia costantemente a garantirne un'ampia partecipazione. In ogni caso, la Commissione si riserva il diritto di respingere le raccomandazioni della piattaforma.

75. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato che l'assegnazione dei fondi, le decisioni in materia di politica di ricerca e gli obiettivi in materia di energie rinnovabili sono tutte questioni di grande importanza. Ha espresso il proprio disaccordo con il modo in cui la Commissione gestisce tali questioni e ha mirato specificamente all'obiettivo del 7º PQ, che, a suo parere, è adattato " *per rispondere meglio alle esigenze dell'industria* [21] ". Inoltre, il denunciante ha criticato il modo in cui la piattaforma ha effettuato una consultazione pubblica riguardante l'agenda strategica di ricerca [22] .

76. Il Mediatore ha sottolineato in precedenza (punto 67) che l'accusa controversa può essere adeguatamente analizzata solo esaminando l'obiettività della consulenza della piattaforma e le

opportunità che altre parti interessate devono partecipare all'elaborazione delle politiche della Commissione. Ha poi sottolineato che, nei settori in cui la piattaforma fornisce un contributo diretto all'elaborazione delle politiche della Commissione, è particolarmente importante garantire l'obiettività di tale contributo.

77. A tale riguardo, le osservazioni presentate dalla Commissione e dal denunciante nel corso dell'indagine sollevano tre questioni importanti per quanto riguarda il contributo diretto della piattaforma alla definizione delle politiche della Commissione in materia di ricerca sui biocarburanti: (i) l'obiettività delle raccomandazioni della Piattaforma viste attraverso la lente dell'assenza di " *prevenzioni tecnologiche* "; II) la discrezionalità della Commissione per respingere le raccomandazioni della piattaforma; e iii) il modo in cui la Commissione garantisce che la piattaforma, tenendo conto della sua indipendenza formale nei confronti della Commissione, operi in linea con i principi sopra delineati dal Mediatore.

78. Per quanto riguarda il punto i), il Mediatore ha riconosciuto che ogni scelta in materia di politica della ricerca, per quanto di natura tecnica o di portata ristretta, non può essere dissociata da numerose altre considerazioni ambientali, sociali ed economiche. Ne consegue che affinché le raccomandazioni della piattaforma soddisfino il requisito di obiettività nei settori della politica di ricerca e sviluppo tecnologico, ai quali essa ha un contributo diretto, la piattaforma deve tenere conto di tutte le considerazioni pertinenti. Se la Commissione misura l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma nel campo della politica di ricerca sui biocarburanti a causa della mancanza di pregiudizi tecnologici, essa adotta una prospettiva troppo ristretta. Inoltre, come la stessa Commissione ha riconosciuto, l'obiettivo principale del piano SET è allineare la politica di ricerca dell'UE ad altre politiche e iniziative pertinenti. Tale obiettivo non sarà raggiunto se non si terrà conto dell'impatto delle raccomandazioni della piattaforma su altre politiche e iniziative pertinenti.

79. Passando al punto ii), l'argomento della Commissione secondo cui essa non è tenuta a seguire le raccomandazioni della piattaforma, compresa la sua visione SRA, non è convincente. Sebbene la Commissione possa decidere di non seguire le raccomandazioni della piattaforma in materia di politica di ricerca sui biocarburanti, essa ne tiene comunque conto nelle sue decisioni che definiscono le priorità di finanziamento della ricerca nel settore dell'energia. La Commissione non è quindi esonerata dall'obbligo di garantire l'obiettività del parere che riceve al riguardo.

80. Per quanto riguarda il punto iii), la Commissione ha riconosciuto l'obbligo di garantire l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma e ha spiegato le sue iniziative al fine di adempiere a tale obbligo. Il denunciante non era soddisfatto di tali iniziative.

81. La prima iniziativa della Commissione è stata quella di incoraggiare la piattaforma a svolgere le proprie procedure di consultazione e a garantire che queste siano il più possibile aperte e inclusive, pur riconoscendo che la comunicazione sulle consultazioni non è applicabile. Il Mediatore ha ritenuto che ciò sia pienamente in linea con il quadro analitico sintetizzato ai precedenti paragrafi 69-72 ed è pertanto lodevole.

82. La seconda iniziativa ha riguardato l'apertura dei membri della piattaforma a una ONG, la Fondazione Bellona. Su questo punto, è emerso che la Commissione e il denunciante percepiscono l'appartenenza di Bellona alla piattaforma in modi diametralmente opposti. Il punto di vista della Commissione era che ciò dimostrava l'apertura della piattaforma alla società civile, e quello del denunciante era che si tratta, nella migliore delle ipotesi, di un'eccezione alla regola secondo cui la piattaforma è dominata dall'industria. Il Mediatore non era convinto che l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma possa essere misurata mediante un semplice esercizio aritmetico, in cui tale obiettività sia direttamente proporzionata al numero di ONG tra i membri della piattaforma. Il Mediatore ha invece ritenuto che si trattasse di un esercizio qualitativo che avrebbe cercato di stabilire se l'attuale composizione della piattaforma compromettesse l'obiettività delle sue raccomandazioni. Sulla base delle informazioni che gli sono state trasmesse, il Mediatore non è stato in grado di stabilire che l'attuale composizione della piattaforma, per includere una ONG, comprometta l'obiettività delle sue raccomandazioni. Pertanto, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione per quanto riguarda la questione dell'adesione della piattaforma.

83. Infine, il terzo gruppo di iniziative della Commissione volte a garantire l'obiettività dei risultati della piattaforma comprendeva 1) la partecipazione alle riunioni del comitato direttivo, 2) riunioni periodiche di gestione e 3) consulenza su questioni di buona amministrazione. Il Mediatore ha ritenuto che tali iniziative sarebbero convincenti se fossero accompagnate da misure specifiche messe in atto per dimostrare che il contenuto di tali riunioni riflette la dichiarazione della Commissione. Allo stato attuale, le misure della Commissione hanno suscitato l'impressione che la piattaforma sia un interlocutore privilegiato che influenza la politica della Commissione in materia di biocarburanti. In effetti, gli argomenti della Commissione possono essere interpretati nel senso che la Commissione gestisce effettivamente la piattaforma e che il contributo della piattaforma raggiunge la Commissione in modo informale prima di farlo formalmente, impedendo in tal modo a qualsiasi altro soggetto interessato di partecipare al processo. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

84. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è emerso che, tenuto conto delle caratteristiche democratiche dell'Unione che sono state ulteriormente rafforzate dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione non ha adottato misure adeguate per rafforzare l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma nel settore della politica di ricerca sui biocarburanti e quindi in modo tale da rispondere alle preoccupazioni del denunciante e soddisfare le aspettative dei cittadini. Consapevole della discrezionalità di cui gode la Commissione in questo settore, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione corrispondente di seguito.

85. Il Mediatore ha riconosciuto che l'indipendenza formale della piattaforma come rete indipendente delle parti interessate e il fatto che non rientrino nella struttura amministrativa della Commissione potrebbero limitare la portata delle future iniziative della Commissione. Ciò nonostante, la Commissione ha presentato una serie di iniziative finora adottate che, nel rispetto dell'indipendenza della piattaforma, esercitano un'influenza significativa sul suo funzionamento. Secondo il Mediatore, se la Commissione dovesse dare seguito e integrare le sue iniziative precedenti con contenuti più specifici e con garanzie a favore della trasparenza delle procedure della piattaforma, essa non interferirebbe con l'indipendenza della piattaforma.

2) Meccanismi per garantire l'attenzione alle questioni di interesse pubblico e l'obiettività dei contributi e 3) la misura in cui i contributi esterni sono presi in considerazione nell'elaborazione delle politiche della Commissione in materia di biocarburanti

86. Le considerazioni riguardanti l'attenzione della piattaforma alle questioni di interesse pubblico e la disponibilità di opportunità di contributo da parte di altre parti interessate e della società civile assumono una posizione più importante nella discussione relativa al contributo indiretto della piattaforma nel settore della politica energetica *lato sensu* . È nel contesto dell'elaborazione delle politiche nel settore dell'energia e dei cambiamenti climatici che il denunciante ha espresso preoccupazione circa l'attenzione della Commissione alle questioni di interesse pubblico e se la Commissione tenga conto di altre fonti di contributo nelle sue proposte o se la piattaforma costituisca un interlocutore privilegiato.

87. Nella sua risposta alla proposta del Mediatore di una soluzione amichevole, la Commissione ha aggiunto chiarimenti alla questione e ha riconosciuto che la piattaforma ha contribuito alle consultazioni pubbliche riguardanti la direttiva sulle energie rinnovabili ("RED") e ad altre iniziative, come l'iniziativa europea per la bioenergia industriale ("EIBI"). Tuttavia, la Commissione ha respinto l'argomentazione del denunciante secondo cui la piattaforma esercita " *enorme influenza* " sulla politica energetica della Commissione e ha menzionato esempi specifici di input provenienti da altre fonti.

88. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che, nel quadro delle consultazioni pubbliche riguardanti la RED, i suggerimenti della piattaforma sono stati ampiamente seguiti, mentre i contributi delle organizzazioni della società civile sono stati ignorati. In particolare, in relazione a questioni quali la fissazione di obiettivi per l'uso di agrocarburanti, la definizione di criteri di sostenibilità per lo sviluppo dei biocarburanti e l'uso del criterio del cambiamento indiretto dell'uso del suolo (ILUC), le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile sono state ignorate. Il denunciante ha sostanzialmente sostenuto che la Commissione non ha prestato sufficiente attenzione alle questioni di interesse pubblico e non ha tenuto conto dei contributi provenienti dalle organizzazioni della società civile.

89. Il Mediatore ha sottolineato di essere consapevole delle difficoltà che si presentano nel tentativo di misurare il contributo derivante da una consultazione pubblica relativa a qualsiasi iniziativa politica. A tale riguardo, il Mediatore ha riconosciuto che, nella sua risposta alla sua proposta di soluzione amichevole, la Commissione ha fornito abbondanti informazioni accompagnate da esempi per difendere la sua posizione secondo cui, in tutte le iniziative nel settore delle energie rinnovabili con particolare attenzione ai biocarburanti, essa presta attenzione alle questioni di interesse pubblico in modo da garantire un contributo pluralistico e oggettivo. Il denunciante ha risposto invocando diversi esempi che indicavano la direzione opposta.

90. Sebbene, inevitabilmente, la Commissione possa utilizzare indicatori quantitativi per

valutare i risultati di una consultazione pubblica su una determinata iniziativa politica, questi potrebbero non sostituire un'analisi qualitativa della rappresentatività e dell'obiettività del contributo all'elaborazione delle politiche dell'UE. A tale riguardo, il Mediatore ha fatto riferimento agli orientamenti che ha fornito nella sua proposta di una soluzione amichevole, secondo cui l'"oggettività" dovrebbe essere intesa a sollevare questioni concrete riguardanti il contenuto tecnico e la qualità dei risultati e la base sulla quale tale risultato è formulato. Ovviamente, le garanzie procedurali che la Commissione fornisce ai partecipanti alle consultazioni pubbliche sono fondamentali. Una maggiore partecipazione e la disponibilità di consultazioni pubbliche di per sé non garantiscono tuttavia un contributo pluralistico. Secondo le parole della Commissione, " *la sfida di garantire un trattamento adeguato ed equo dei partecipanti ai processi di consultazione non dovrebbe essere sottovalutata* " [23] .

91. Tenuto conto del fatto che la sua indagine ha assunto una prospettiva procedurale (punto 68 supra), il Mediatore ha poi esaminato gli aspetti specifici del caso di specie, in particolare le questioni sollevate nell'ambito della RED. A tale riguardo, il Mediatore ha osservato che la Commissione ha svolto cinque cicli di consultazioni, sembrava aver ricevuto e valutato il contributo fornito e di averne tenuto conto in almeno un caso riguardante l'obiettivo di riduzione delle emissioni. Sebbene il denunciante abbia definito la proposta iniziale come cattiva elaborazione delle politiche, anche la proposta finale della Commissione potrebbe essere considerata rispondente ai riscontri provenienti da altre fonti a seguito delle sue consultazioni pubbliche. In tali circostanze e a seguito di un attento esame del fascicolo di denuncia, non è stato dimostrato che la Commissione non abbia adempiuto agli obblighi che il Mediatore ha analizzato ai punti 69-72 supra.

92. Per contro, il Mediatore ha constatato che, per quanto riguarda il modo in cui la Commissione ha formulato le sue iniziative industriali, il suo approccio non era esemplare. Nell'esempio dell'EIEI, la Commissione ha riconosciuto che essa è sviluppata dalla piattaforma in collaborazione con numerose parti interessate, tra cui l'industria e le altre PTE, le DG della Commissione e gli Stati membri. La Commissione ha poi spiegato che l'EIEI viene successivamente presentata a un " *pubblico più ampio* ", comprendente il grande pubblico, le ONG e il mondo accademico. Ciò sembrerebbe significare che l'EIEI viene prima concordato tra la piattaforma e le suddette parti interessate e poi semplicemente presentato a terzi.

93. Il Mediatore ha ritenuto che, affinché i cittadini e le associazioni rappresentative esercitino il diritto di partecipazione democratica in tutti i settori dell'azione dell'Unione, essi debbano avere una reale opportunità di esprimere le loro opinioni e godere dell'aspettativa che tali opinioni siano prese in considerazione dalle istituzioni dell'UE. A tal fine, la Commissione dovrebbe garantire pari opportunità per tutte le parti interessate, compresi i cittadini, le ONG e il mondo accademico. Su questo punto, è emerso che la Commissione non è riuscita a garantire tale parità di opportunità e quindi a rispondere adeguatamente alle preoccupazioni che le sono state espresse. Ciò costituiva un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore ha presentato alla Commissione un progetto di raccomandazione corrispondente.

94. Per ricapitolare, alla luce dell'analisi di cui sopra, il Mediatore ha presentato alla Commissione i seguenti progetti di raccomandazioni:

" *1) Tenuto conto delle caratteristiche democratiche dell'Unione che sono state ulteriormente rafforzate dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione, in linea con le conclusioni del Mediatore, le iniziative necessarie per rafforzare l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma tecnologica europea per i biocarburanti nel settore della politica di ricerca sui biocarburanti.*

2) In linea con le conclusioni del Mediatore, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'adozione di ulteriori misure per garantire che riceva un contributo pluralistico e obiettivo riguardo alle iniziative politiche nel settore delle energie rinnovabili, come l'iniziativa europea per la bioenergia industriale.

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo i suoi progetti di raccomandazioni

Primo progetto di raccomandazione

95. Nel suo parere dettagliato, la Commissione ha riassunto la sua risposta alla proposta del Mediatore per una soluzione amichevole e le conclusioni del Mediatore nella sua valutazione dopo la proposta di soluzione amichevole. Ha riconosciuto che il Mediatore ha classificato le iniziative della Commissione volte a rafforzare l'obiettività della piattaforma in tre poli e ha riconosciuto che il primo progetto di raccomandazione del Mediatore riguarda solo il terzo gruppo di iniziative della Commissione che comprendeva 1) la partecipazione alle riunioni del comitato direttivo, 2) riunioni periodiche di gestione e 3) la consulenza su questioni di buona amministrazione, ma che non ha convinto il Mediatore e, pertanto, ha rappresentato un caso di cattiva amministrazione (punto 83 supra).

96. In sostanza, la Commissione ha osservato in primo luogo che le PTE, il cui obiettivo era quello di riunire "il *know-how tecnologico, l'industria, le autorità di regolamentazione e le istituzioni finanziarie per sviluppare un'agenda strategica per le tecnologie leader* " hanno avuto successo nello sviluppo di visioni comuni, nella definizione di agende strategiche di ricerca e nel contributo alla definizione delle priorità di ricerca, comprese quelle nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e dimostrate dalle valutazioni effettuate nel 2008, 2009 e 2010.

97. La Commissione non è d'accordo con la dichiarazione del Mediatore " *che le sue interazioni con le piattaforme tecnologiche costituiscono un caso di cattiva amministrazione ed è preoccupato per l'uso di questo termine, che costituisce un'accusa grave* ". La Commissione ha attribuito tale conclusione a un malinteso che potrebbe derivare da una mancanza di precisione nella formulazione utilizzata nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore. A tale riguardo, la Commissione ha sostenuto di elencare le iniziative volte a valutare l'obiettività della piattaforma insieme a misure pratiche volte ad aumentarne l'obiettività e ha aggiunto di ritenere che questo modo di procedere costituisca il modo più pratico e realistico per affrontare la questione dell'obiettività. La Commissione ha sottolineato che non

ritiene che partecipare alle riunioni della piattaforma, discutere le sue attività di adesione e sensibilizzazione e fornire orientamenti e raccomandazioni per la sua gestione implichi la gestione della piattaforma. Inoltre, la Commissione ha dichiarato di non condividere l'opinione del Mediatore secondo cui ricevere contributi informali da una piattaforma tecnologica (o da qualsiasi altro organismo esterno) in qualsiasi fase di un'iniziativa politica impedisce ad altre parti interessate di partecipare al processo.

98. Tuttavia, la Commissione ha aggiunto di essere d'accordo con il primo progetto di raccomandazione del Mediatore secondo cui dovrebbe adottare iniziative per rafforzare ulteriormente l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma. La Commissione ha sottolineato di ritenere che ciò sia altrettanto pertinente per qualsiasi piattaforma tecnologica o organismo analogo che circonda l'attuazione del piano SET e, se del caso, per l'attuazione di altre attività del programma quadro. A tale riguardo, la Commissione ha informato il Mediatore che, nella transizione dal 7º PQ a Orizzonte 2020 [24] , sta valutando un riesame delle diverse strutture/organismi che circondano l'attuazione del programma quadro, comprese le PTE. Tale riesame comprende l'elaborazione di una serie di criteri comuni per la valutazione e il monitoraggio dei contributi e delle prestazioni delle PTE. La Commissione ha sottolineato che tali criteri includono l'apertura alla più ampia gamma possibile di soggetti interessati, affinché le PTE abbiano la più ampia prospettiva possibile sulle rispettive strategie di ricerca e innovazione.

99. Alla luce di tali argomentazioni, la Commissione ha espresso la convinzione di rispondere adeguatamente al primo progetto di raccomandazione del Mediatore.

Secondo progetto di raccomandazione

100. Nel suo parere dettagliato, la Commissione non è d'accordo con la constatazione del Mediatore di " *non garantire tale parità di opportunità* " per quanto riguarda le iniziative industriali, dal momento che *la loro formulazione è "sviluppata dalla piattaforma in collaborazione con numerose parti interessate, tra cui l'industria e altre PTE, le DG della Commissione e gli Stati membri* ", e solo *successivamente "presentata a un pubblico più ampio"* .

101. La Commissione ha osservato che condivide il parere del Mediatore secondo cui "potrebbero essere adottate *ulteriori misure per ricevere un contributo più pluralistico per quanto riguarda le iniziative politiche nel settore delle energie rinnovabili, e più in particolare dal grande pubblico e dalle ONG. A questi dovrebbe essere data la possibilità di esprimere le loro opinioni in una fase sufficientemente precoce da avere la possibilità di influenzare il processo decisionale* ". La Commissione ha inoltre osservato che tale questione ha rilevanza che va oltre la BEII.

102. Tuttavia, tenuto conto di tutte le misure che ha già adottato per coinvolgere le parti interessate al di là della sfera puramente tecnica e industriale, la Commissione non è d'accordo con la dichiarazione del Mediatore secondo cui non ha garantito pari opportunità a tutte le parti

interessate e che ciò equivale a un caso di cattiva amministrazione. La Commissione ha ribadito la sua preoccupazione per l'uso di questo termine che costituisce un'accusa grave.

103. Ciò premesso, la Commissione ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore e ha affermato che sta valutando, nel contesto del miglioramento del funzionamento del piano SET nell'ambito di Orizzonte 2020 e in aggiunta alla prevista consultazione pubblica sui principali elementi del futuro piano SET, di istituire un organismo il cui obiettivo sia quello di interagire più efficacemente con la società civile in generale e di fornire un contributo alle iniziative industriali e di altro tipo del piano SET in modo più tempestivo, strutturato ed efficace.

104. Alla luce di tali argomentazioni, la Commissione ha espresso la convinzione di rispondere adeguatamente al secondo progetto di raccomandazione del Mediatore.

Valutazione del Mediatore dopo i suoi progetti di raccomandazioni

Osservazione preliminare

105. Nel suo parere circostanziato su entrambi i progetti di raccomandazioni, la Commissione ha affermato che a) è preoccupata per l'uso da parte del Mediatore del termine "malamministrazione" che costituisce un'accusa grave e che (b) non concorda con le constatazioni di cattiva amministrazione del Mediatore nel caso di specie.

106. Per quanto riguarda la lettera a), il Mediatore ricorda che, conformemente all'articolo 228 TFUE, ha il potere di ricevere denunce relative a casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione. Secondo la definizione fornita nella sua relazione annuale del 1997, " *la cattiva amministrazione si verifica quando un ente pubblico non agisce secondo una norma o un principio che lo vincola* ". Il Mediatore ha costantemente ritenuto che la cattiva amministrazione sia un concetto ampio e che una buona amministrazione richieda, tra l'altro, il rispetto delle norme giuridiche e dei principi di buona amministrazione [25] .

107. Una constatazione di cattiva amministrazione implica pertanto che il Mediatore ritenga che la prassi amministrativa di un'istituzione non sia conforme alle norme giuridiche e/o ai principi di buona amministrazione. Tuttavia, non implica alcun tipo di accusa contro un'istituzione, per non parlare di un'accusa grave. In tale contesto, va osservato che, nei suoi progetti di raccomandazioni, il Mediatore ha circoscritto attentamente i casi di cattiva amministrazione da lui individuati, ha motivato il suo punto di vista e ha chiesto alla Commissione di presentare un parere circostanziato, consentendo così di reagire alle sue conclusioni. Egli è pertanto in disaccordo con la dichiarazione della Commissione secondo cui le conclusioni espresse nei suoi progetti di raccomandazioni costituiscono un'accusa grave.

108. Per quanto riguarda la lettera b), il Mediatore osserva che la Commissione ha contestato

la sua conclusione contenuta nel suo primo progetto di raccomandazione (v. punti 83-85 supra) e ha ritenuto che tale constatazione avrebbe potuto essere influenzata da un malinteso. La Commissione ha sostenuto, in sostanza, di aver adottato il terzo gruppo di iniziative per valutare piuttosto che aumentare l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma. Tuttavia, tale distinzione non è pertinente ai fini della presente analisi, dato che la valutazione e l'aumento dell'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma costituiscono semplicemente fasi successive dello stesso processo. Ne consegue che l'opinione della Commissione circa l'esistenza di un malinteso non convince. L'analisi del Mediatore che ha portato al primo progetto di raccomandazione non ha comportato nemmeno una critica nei confronti della Commissione che gestisce la piattaforma, come sembra suggerire la Commissione.

109. Analogamente, per quanto riguarda il secondo progetto di raccomandazione, la Commissione non è d'accordo con la dichiarazione del Mediatore secondo cui non ha garantito pari opportunità a tutte le parti interessate e che ciò equivale a un caso di cattiva amministrazione. Al riguardo, il Mediatore ha spiegato ai precedenti paragrafi 92-93 che, per quanto riguarda le iniziative industriali e, più specificamente, la BEII, il lavoro pertinente è stato sviluppato in collaborazione con l'industria, le PTE, le altre DG della Commissione e gli Stati membri, mentre è stato presentato solo a un pubblico più ampio, comprese ONG e accademici. Il Mediatore deplora che la Commissione sembri riluttante ad accettare la sua constatazione di cattiva amministrazione al riguardo, ma osserva anche che, nel suo parere dettagliato, la Commissione ha fatto riferimento a iniziative concrete volte a una maggiore apertura e pluralismo che saranno valutate di seguito.

Primo progetto di raccomandazione

110. Il Mediatore osserva che, nel suo parere dettagliato, la Commissione lo ha informato che stava valutando un riesame degli organi coinvolti nell'attuazione del programma quadro [26] . Tale riesame comprende le PTE per le quali sono previsti criteri comuni per la valutazione e il monitoraggio dei loro contributi e delle loro prestazioni. Tra questi criteri, la Commissione ha contato l'apertura alla più ampia gamma possibile di soggetti interessati, affinché le PTE abbiano la più ampia prospettiva possibile sulle rispettive strategie di ricerca e innovazione.

111. Sebbene tali iniziative siano di natura generale e, in questa fase, non siano dettagliate, il Mediatore desidera sottolineare che gli elementi di cui sopra costituiscono passi nella giusta direzione che contribuirebbero a una valutazione qualitativa (cfr. paragrafo 81 della presente decisione) dell'obiettività delle raccomandazioni delle PTE, comprese quelle della piattaforma tecnologica europea per i biocarburanti. Inoltre, il Mediatore plaude al fatto che la Commissione riconosca l'apertura alla più ampia gamma possibile di parti interessate come criterio per valutare e monitorare i risultati delle PTE. Il Mediatore confida che tale dichiarazione si trasformi in azioni e pratiche concrete.

112. A livello più generale, il Mediatore osserva che, sia nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore che nel suo parere dettagliato, la Commissione ha accettato di avere il dovere di garantire l'obiettività delle raccomandazioni della piattaforma.

Inoltre, il Mediatore ritiene importante sottolineare la dichiarazione della Commissione secondo cui dovrebbe rafforzare l'obiettività non solo delle raccomandazioni della piattaforma, come da progetto di raccomandazione del Mediatore, ma anche di tutte le PTE. Il Mediatore plaude a tale impegno da parte della Commissione. Consapevole del fatto che la questione riguarda sia il rafforzamento delle caratteristiche democratiche dell'Unione sia un settore politico vicino ai cittadini dell'Unione, il Mediatore confida che la Commissione gli assegnerà la necessaria importanza per l'attuazione del programma Orizzonte 2020.

113. Tenuto conto del fatto che il processo di approvazione degli strumenti legislativi del programma Orizzonte 2020 è in corso [27] , il Mediatore ritiene che non siano necessarie ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.

Secondo progetto di raccomandazione

114. Il Mediatore osserva che, nonostante il suo disaccordo con il suo ragionamento che ha portato al secondo progetto di raccomandazione, la Commissione ha sottolineato di aver accettato tale progetto di raccomandazione. In particolare, la Commissione ha affermato che, al fine di attuarlo, sta valutando, nel contesto del miglioramento del funzionamento del piano SET nell'ambito di Orizzonte 2020, di istituire un organismo il cui obiettivo sia quello di interagire in modo più efficace con la società civile. La Commissione ha sottolineato che la missione specifica di tale organismo sarebbe quella di fornire un contributo alle iniziative industriali e di altro tipo del piano SET in modo più tempestivo, strutturato ed efficace.

115. Il Mediatore ritiene che, a prima vista, non si possa trascurare che l'obiettivo di questa iniziativa, come presentato dalla Commissione, è garantire l'efficace interazione della società civile con altre parti interessate nel contesto del piano SET. A tale riguardo, l'iniziativa potrebbe garantire che la Commissione riceva un contributo pluralista e obiettivo nelle sue iniziative di politica industriale nel settore delle energie rinnovabili. Ciò detto, resta la questione se questo organismo sia strutturato e operi in modo tale da garantire che ottenga e tratti in modo soddisfacente il contributo di tutte le parti interessate. Il Mediatore confida che la Commissione terrà presente tale preoccupazione quando, nel corso dell'attuazione di Orizzonte 2020, tradurrà questa iniziativa in misure concrete.

116. A livello più generale, il Mediatore prende atto della dichiarazione positiva della Commissione secondo cui un contributo pluralista e oggettivo dovrebbe essere garantito non solo in relazione alla BEII, ma a tutte le iniziative industriali. Dato che tale impegno va oltre il secondo progetto di raccomandazione del Mediatore, il Mediatore ritiene essenziale evidenziarlo e applaudirlo.

117. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che anche questo aspetto della denuncia non giustifichi ulteriori indagini.

118. Tenuto conto di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini sulla prima accusa del denunciante.

B. Asunta di non aver informato il denunciante in merito al contesto dei richiedenti che desiderano aderire al comitato direttivo

Argomenti presentati al Mediatore

119. Nella sua denuncia, il denunciante ha sottolineato che, nella sua e-mail del 20 aprile 2007, ha chiesto informazioni sul contesto di coloro che hanno presentato domanda di adesione al comitato direttivo della piattaforma. Nella sua risposta del 25 aprile 2007, la Commissione ha dichiarato che, pur essendo disposta a fornire tali informazioni, non era possibile farlo in quella fase e ha chiesto al denunciante di essere paziente. Nella sua e-mail di follow-up del 2 maggio 2007, la Commissione ha informato il denunciante che, una volta completate, le informazioni richieste sarebbero state pubblicate sul sito web della piattaforma. Nei mesi successivi il denunciante ha inviato quattro solleciti senza ricevere risposta.

120. Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto di non essersi impegnata a fornire alcuna informazione, ma ha rinviato il denunciante al sito web della piattaforma. Tutti i solleciti del denunciante sono stati inviati al segretariato della piattaforma e non alla Commissione. La Commissione, pertanto, non ha mancato di " *risposta alla richiesta del denunciante e non può essere accusata di cattiva amministrazione* ".

121. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato che vi era un malinteso. Sostiene di essere ben consapevole del fatto che il segretariato della piattaforma non è un servizio della Commissione. Il suo reclamo riguardava il mancato rilascio, da parte del segretariato della piattaforma, di informazioni riguardanti il background dei candidati dei gruppi di lavoro anche dopo quattro solleciti. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore, il denunciante ha sottolineato che, nonostante le sue promesse, la piattaforma non ha comunicato informazioni sul contesto dei richiedenti che desiderano aderire al comitato direttivo. Il denunciante ha inoltre deplorato il fatto che la Commissione " *non abbia ancora concordato o presentato nulla* ".

Valutazione del Mediatore

122. Per quanto riguarda la questione procedurale della presunta mancata risposta da parte della Commissione alle quattro lettere di sollecito del denunciante, è stato chiarito attraverso la presente indagine che i solleciti sono stati inviati al segretariato della piattaforma e non alla Commissione. Per quanto riguarda il contenuto della richiesta di informazioni del denunciante relativa al contesto in cui i richiedenti desiderano aderire al comitato direttivo della piattaforma, che è stata presentata sia alla Commissione che alla piattaforma, va osservato che, sebbene la Commissione abbia espresso la propria disponibilità ad accogliere la richiesta, ha spiegato che le informazioni non erano disponibili e ha indirizzato il denunciante al segretariato della

piattaforma e al suo sito web. Non vi sono quindi prove di cattiva amministrazione riguardo al comportamento della Commissione al riguardo.

C. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con le seguenti conclusioni:

Non sono giustificate ulteriori indagini sulla prima accusa del denunciante.

Non vi è cattiva amministrazione in relazione alla seconda accusa del denunciante.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 9 luglio 2013

[1] http://www.corporateeurope.org [Link]

[2] Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso di biocarburanti o di altri combustibili rinnovabili nei trasporti (GU 2003, L 123, pag. 42).

[3] Decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), GU 2006, L 412, pag. 1.

[4] Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/biofuels_vision_2030_en.pdf [Link]

[5] http://www.biofuelstp.eu/index.html [Link]

[6] http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html [Link]

[7] http://www.biofuelstp.eu/wgmembers.html [Link]

[8] Il Mediatore comprende il termine "agrocarburanti" utilizzato dal denunciante per riferirsi ai combustibili derivati da colture alimentari e oleaginose.

[9] Comunicazione della Commissione verso una cultura rafforzata della consultazione e del dialogo — Principi generali e norme minime per la consultazione delle parti interessate da parte

della Commissione, COM(2002) 704 def.

[10] Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso di biocarburanti o di altri combustibili rinnovabili nei trasporti (GU 2003, L 123, pag. 42).

[11] Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), GU 2006, L 412, pag. 1.

[12] Cfr. la relazione dell'OCSE, *Biofuel Support Policies: Valutazione economica OCSE* 2008 (disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/document/28/0,3343,fr_2649_33717_41013916_1_1_1_1,00.html [Link])

[13] La denuncia si riferiva al " *consulenza unilaterale* " che emergeva dalla piattaforma, e si chiedeva addirittura se l'idea dei biocarburanti soddisfacesse il proprio scopo (oggettivo e tecnico), riferendosi a " *prove crescenti che gli agrocarburanti aggravano, non mitigano, la minaccia del cambiamento climatico* ".

[14] Il Segretariato generale, ad esempio, si occupa specificamente della rappresentanza degli interessi, della trasparenza, della consultazione e delle questioni correlate: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm [Link]

[15] Si ricorda che l'iniziativa specifica cui fa riferimento il denunciante in questo caso riguardava la messa in servizio di una relazione, da parte della Commissione, intitolata " *Una visione per i biocarburanti fino al 2030 e oltre* ". Non sembra quindi irragionevole che il denunciante abbia concluso che la Commissione chiedeva consigli e raccomandazioni che potrebbero influenzare le sue politiche a lungo termine.

[16] Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2009, L 140, pag. 16).

[17] http://cordis.europa.eu.technology-platforms/ [Link]

[18] L' accento è stato aggiunto.

[19] V. nota 9.

[20] Cfr., a tale riguardo, il Libro bianco della Commissione sulla governance europea, COM(2001)428.

[21] http://cordis.europa.eu/technology-platforms/ [Link]

[22] http://www.biofuelstp.eu/srasdd/080111_sra_sdd_web_res.pdf [Link]

[23] V. la comunicazione della Commissione sulle consultazioni (cit. alla nota 9).

[24] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 — COM(2011) 809 final.

[25] Decisione del Mediatore europeo che chiude la sua indagine sulla denuncia 2660/2009/(BU)RT contro il Consiglio dell'Unione europea, punto 21.

[26] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (COM(2011) 809 final).

[27] http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-timeline [Link]